COMUNE DI CINGOLI

Repertorio

N.\_\_\_\_\_\_\_\_

**PROVINCIA DI MACERATA**

CONVENZIONE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E L'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GROTTACCIA E DI TUTTA LA ZONA DI VERDE PUBBLICO ADIACENTE ALLA STRUTTURA, SPOGLIATOI COMPRESI.

L'anno duemiladiciannove, addì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella sede municipale del Comune di Cingoli

 **PREMESSO**

Che con delibera di G.C. n. 249 del 10/11/2003 veniva approvata la costruzione del campo sportivo comunale di Grottaccia in erba sintetica;

che con delibera di G.C. n. \_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposto di affidare in convenzione alla Società Asd Grottaccia 2005 la gestione, la manutenzione e l’uso dell'impianto sportivo di Grottaccia, composto dal campo scoperto di calcio a 5 in erba sintetica, dal campo da beach volley, dagli spogliatoi, dalle relative pertinenze ed attrezzature, nonché dal verde pubblico ad esso adiacente, fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;

 **TRA**

- il Comune di Cingoli, C.F. n. 00129810438, in appresso denominato Ente, in persona del segretario comunale dott.ssa Stella Sabbatini, nata ad ………… il …………, domiciliato per la carica presso il Comune di Cingoli;

- la Asd Grottaccia 2005 –P.I. n. 01582330435, in appresso denominata gestore, in persona del suo Presidente pro-tempore sig. ……………., nato a Treia il ………………. e residente a Cingoli in ……………. …., giusta Statuto societario;

 **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:**

**ART. 1 -** Il Comune di Cingoli affida e concede alla Società Asd Grottaccia 2005, che accetta, la gestione e l'uso dell'impianto sportivo di proprietà comunale ubicato nella frazione di Grottaccia e composto dal campo di calcio a 5 scoperto in erba sintetica, dal campo da beach volley, dagli spogliatoi, dalle relative pertinenze ed attrezzature, dal verde pubblico ad esso adiacente, nonché la manutenzione ordinaria degli stessi e del verde annesso, perché la stessa li gestisca e li utilizzi in conformità alla presente convenzione, privilegiando l’uso e l’attività socio-educativa come fine primario di tutte le attività *latu sensu* sportive.

**ART. 2 -** Le parti si danno reciprocamente atto che i beni mobili ed immobili oggetto di concessione sono quelli descritti nell'inventario da redigersi di comune accordo tra le parti; lo stato di manutenzione dell'impianto e dei beni mobili ed immobili annessi è quello attualmente esistente e viene formalizzato in detto inventario. I beni immobili risultano comunque individuati nell'allegata planimetria sub A.

**ART. 3 -** La presente convenzione viene sottoscritta per il periodo di anni due dal 2019 e fino al 31/12/2021 .

Alla scadenza della convenzione gli impianti e relativi accessori e pertinenze torneranno nella piena disponibilità del Comune, senza alcun corrispettivo al gestore che non potrà vantare alcun diritto di prelazione per futuri affidamenti o alcun rimborso od indennità di avviamento comunque denominata.

**ART. 4 -** La convenzione è nominativa, a favore della Asd Grottaccia 2005. E' vietata ogni forma di sub-concessione degli impianti, pena l'immediata risoluzione del presente contratto. La convenzione è risolta altresì con effetto immediato nel caso di scioglimento della Asd Grottaccia 2005.

In quest'ultima ipotesi di risoluzione immediata della convenzione, il Presidente del gestore è tenuto a garantire, per almeno trenta giorni dall'evento, la gestione e custodia degli impianti, fatto salvo il diritto del concedente di liberare l’Asd Grottaccia 2005 da detto obbligo.

**ART. 5 -** A decorrere dal mese di settembre di ciascun anno, se dovesse essere necessario, il gestore, d'intesa con l'Ente, gli istituti scolastici e le altre società o gruppi sportivi fruitori dell'impianto, stila per l'anno scolastico e sportivo successivo un orario d'uso, dando priorità alle esigenze del gestore stesso, degli istituti scolastici e delle Società sportive che svolgono lo sport come servizio sociale.

La Asd Grottaccia 2005, sulla scorta della effettiva utilizzazione degli impianti da parte degli altri utenti indicati al comma precedente, con esclusione degli istituti scolastici, applicherà e percepirà le tariffe stabilite d’intesa con l’Amministrazione Comunale, attenendosi alle direttive dalla stessa impartite.

**ART. 6 -** Al gestore è fatto divieto di eseguire o, comunque, procedere a modifiche degli impianti o ad intervenire con qualsivoglia opera sugli stessi senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune e comunque ogni nuova opera o nuovo impianto stabilmente costruiti o infissi al suolo resteranno, al termine del rapporto, acquisiti alla proprietà comunale senza compenso o rimborso alcuno per il gestore.

**ART. 7 -** Gli impianti vengono concessi per lo svolgimento di attività sportiva e socio-ricreativa. Per usi diversi o utilizzo da parte di terzi, le relative richieste, da inoltrarsi al Comune, dovranno essere vagliate, di concerto con il gestore, entro tre giorni dall'acquisizione al protocollo dell'Ente. Per eventuali sovrapposizioni di richieste ricadenti in date ed orari uguali, verranno privilegiate le associazioni impegnate in campionati federali, e tra queste, quelle che sono impegnate nelle categorie di più alto livello, fatta salva ogni esigenza dell’Asd Grottaccia 2005, prioritaria su ogni associazione.

**ART. 8 -** Il concessionario assume i seguenti obblighi:

* regolare l’apertura e la chiusura degli impianti in base all'orario di utilizzo degli stessi;
* provvedere alla pulizia e custodia degli impianti, anche durante l'orario di eventuale utilizzo scolastico;
* provvedere alla accensione e spegnimento dei vari impianti tecnologici;
* svolgere attività di vigilanza ed assistenza relativamente al tipo di impianti ed alle attività in essi esercitate;
* provvedere alla ordinaria manutenzione delle aree, delle strutture, degli impianti e delle attrezzature descritti nell'inventario, come contenute nelle particelle di cui all’allegato sub A;
* mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate ed effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;
* tenere in luogo idoneo e manipolare con le dovute cautele le sostanze infiammabili e/o combustibili;
* evitare l’accumulo di rifiuti combustibili che possa essere incendiato accidentalmente;
* utilizzare gli impianti di produzione di calore in conformità alle istruzioni dei costruttori;
* evitare di ostruire e parzialmente occludere le superfici permanenti di aerazione, dove previste.

Tra gli oneri di ordinaria manutenzione e pulizia sono, in particolare, compresi:

* controllo del buon funzionamento di tutte le apparecchiature che compongono le centrali termiche, con l'obbligo di segnalare in tempo utile eventuali disfunzioni all'Ufficio Tecnico comunale;
* controllo del buon funzionamento di tutti gli impianti tecnologici (centralina e quadri elettrici, impianti idrici e sanitari, impianti elettrici, ecc...) e degli arredi, compresi gli infissi;
* pulizia quotidiana degli spogliatoi, docce, bagni e degli altri spazi e locali;
* cura dell’erba del terreno di gioco e taglio dell'erba degli spazi verdi adiacenti il campo sportivo con mezzi di proprietà del gestore;
* annaffiatura del tappeto erboso e pettinatura del manto in e.s. del campo di calcetto, nonché annaffiatura e potatura degli spazi verdi e delle piante del parco adiacente, eventualmente con impianto mobile di irrigazione di proprietà del gestore, utilizzando anche l’acqua pubblica per usi non sanitari;
* concimazione delle zone infestate dalle erbe nocive;
* segnatura dei campi con mezzo di proprietà del gestore;
* pulizia, dopo ogni utilizzo, di tutto l’impianto e, in particolare, delle attrezzature utilizzate;
* cambio di lampade, prese e interruttori degli impianti sportivi, pertinenze ed accessori compresi;
* riparazione e/o sostituzione di rubinetterie;
* manutenzione dello spazio erboso di proprietà comunale per lo svolgimento di attività ludico-ricreative;
* riparazione di attrezzature e arredi e, comunque, quant’altro necessario al mantenimento degli impianti, locali e attrezzature in condizioni di normale efficienza ed in particolare il ripristino immediato dei danni che possono scaturire dall’attività sportiva praticata sul campo di gioco.
* **ART. 9 -** In relazione agli obblighi di cui al precedente art. 8, la Concessionaria si impegna a :

1) provvedere alla conduzione, alla custodia e pulizia e alla manutenzione degli impianti e delle attrezzature, attraverso proprio personale idoneo, non legato da rapporto alcuno con il Comune;

2) comunicare ogni incidente alle autorità competenti;

3) segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico Comunale danni o disfunzioni degli impianti che non rientrino nell'ordinaria amministrazione e manutenzione.

Il gestore non assume responsabilità per eventuali danni causati dall'intempestivo intervento per danni segnalati.

**ART. 10** – Rimane in capo al Comune il pagamento di tutte le utenze collegate all'impianto sportivo, comunque intestate all'Ente medesimo. Il Comune, a titolo di corrispettivo per il servizio reso, per tutta la durata del contratto e in relazione alla qualità del servizio prestato, riconosce al gestore una somma stabilita e quantificata in € 4.098,36 (euro quattromilanovantotto/36) iva esclusa, pari ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) iva compresa annuali pari ad euro 10.000,00 (iva inclusa) per la durata del contratto e in relazione alla qualità del servizio prestato. Tale somma dovrà essere erogata previa presentazione del rendiconto economico di gestione e della fattura elettronica in numero due rate di pari importo: la prima al termine del primo anno di vigenza contrattuale e la seconda a saldo e al termine del contratto (ovvero al 31/12/2021).

**ART. 11** – Il gestore ha stipulato idonea polizza fidejussoria a garanzia delle obbligazioni assunte, a tutela di eventuali inadempimenti riconducibili alle condizioni di cui alla presente convenzione, al fine di essere tutelati per eventuali danni agli impianti, compreso il tappeto di gioco, attrezzature, arredi e accessori, derivanti da cattiva manutenzione o cattiva custodia, fatte salve comprovate cause di forza maggiore (polizza n. \_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_ stipulata presso la Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , sede di \_\_\_\_\_\_ , quietanzata in data \_\_\_\_\_\_\_ , con effetto fino al \_\_\_\_\_\_\_ , da rinnovarsi annualmente).

Il gestore ha stipulato altresì polizza di assicurazioni RCT a copertura di sinistri ed infortuni a persone, derivanti dall'uso degli impianti ed attrezzature, sollevando il concedente da ogni responsabilità (polizza n. \_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_ , stipulata presso la Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , sede di \_\_\_\_\_\_ , quietanzata in data \_\_\_\_\_\_\_ , con effetto fino al \_\_\_\_\_\_\_ , da rinnovarsi annualmente), che prevede un massimale di copertura di € \_\_\_\_\_\_\_ per sinistro, per persona e per danni a cose.

**ART. 12 -** Sono a carico del Comune le opere di manutenzione straordinaria degli impianti (elettrici, termici e altri) e delle attrezzature per i lavori di pulizia, qualora, d'intesa con l'Ufficio Tecnico Comunale, venga accertato lo stato di non funzionalità non imputabile al gestore.

**ART. 13 -** Il Comune si riserva, occasionalmente, il diritto di utilizzare direttamente gli impianti per usi diversi, con preavviso di 3 giorni formalmente dato al Presidente del gestore, compatibilmente con il calendario ufficiale degli allenamenti, degli incontri e delle lezioni scolastiche per l’organizzazione diretta o affidata ad appositi incaricati, di manifestazioni ed iniziative di pubblico interesse, attraverso un compenso eventuale che verrà concordato di volta in volta tra le parti.

**ART. 14 –** Il gestore è esonerato dal pagamento dell'eventuale tariffa d'uso degli impianti sportivi fissata d’intesa con l’Amministrazione Comunale. Gli altri utenti autorizzati pagheranno le tariffe stabilite a norma del precedente art. 5. Resta inteso che la Concessionaria deve munirsi di tutte le licenze e autorizzazioni amministrative necessarie alla gestione.

**ART. 15 -** Il gestore ha la facoltà di effettuare la pubblicità negli impianti in tutte le forme in uso e con il solo limite del rispetto delle strutture e del decoro degli impianti medesimi.

**ART. 16 –** Il gestore è tenuto ad osservare ed a far osservare ai propri soci, utenti e tesserati, nonché a tutti gli utilizzatori, anche occasionali, tutti i regolamenti pertinenti il funzionamento degli impianti.

Il concedente si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento e senza preavviso il corretto svolgimento della gestione.

**ART. 17 -** In ogni caso di cessazione della convenzione, ivi compresa le ipotesi di decadenza e di risoluzione, il gestore si impegna a restituire gli impianti, gli arredi, le attrezzature ed ogni altro accessorio nello stato in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso.

**ART. 18 –** Il gestore è responsabile di tutti i danni che dovessero essere arrecati agli impianti in ogni loro parte, immobili, impianti tecnologici, attrezzature, arredi, servizi, accessori e quant'altro, per qualsivoglia causa derivante da uso scorretto, imperizia, imprudenza o negligenza o da qualsiasi altra colpa nei comportamenti degli utenti degli stessi.

Eventuali danni, non pagati dal gestore e non coperti dalla polizza fidejussoria di cui al precedente art. 11, verranno sostenuti dal Comune.

**ART. 19** - La violazione degli obblighi assunti con la presente convenzione da parte del gestore provocherà la risoluzione di diritto della stessa, fermo restando il rispetto degli impegni assunti dal medesimo gestore nei confronti di terzi per quanto attiene l'uso e la manutenzione degli impianti.

La risoluzione opera di diritto allorquando il Comune dichiari al gestore a mezzo lettera raccomandata A.R. O PEC, con il preavviso di mesi tre, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

**ART. 20 -** Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi, registrazione, bolli, diritti ed in genere tutti gli oneri comunque derivanti dall'affidamento in gestione dell'impianto sono a totale carico dell'Asd Grottaccia 2005.

**ART. 21 -** Se dovessero insorgere controversie tra il Comune di Cingoli e l'Asd Grottaccia 2005 in ordine all'esecuzione del presente atto, foro competente è il Tribunale di Macerata.

**ART. 22 -** Alla scadenza annuale della gestione, coincidente con l'anno solare, il gestore è tenuto a presentare al Comune un rendiconto sull’attività svolta e sull'utilizzo di eventuali sovvenzioni, corrispettivi e/o contributi da parte dell'Ente.

**ART. 23 –** Il gestore si impegna a comunicare al Comune ogni variazione della composizione societaria, del direttivo o del nominativo del Presidente, entro giorni dieci dalla variazione medesima.

**ART. 24 -** Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno esplicito riferimento a quanto stabilito in materia di Codice Civile e da altra normativa speciale in materia.

**ART. 25** - Le parti danno atto e precisano che il presente contratto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, a termini dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.

La presente convenzione, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritta in segno di accettazione e conferma come appresso.

 ASD “GROTTACCIA 2005” IL SEGRETARIO COMUNALE

 ***Del Bianco Moreno Dott.ssa Stella Sabbatini***